

Civile Sent. Sez. 5 Num. 16705 Anno 2019

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: BOTTA RAFFAELE

Data pubblicazione: 21/06/2019

SENTENZA

1076
2019

sul ricorso iscritto al n. 18446/2017 R.G. proposto da Crumble Trust e il trustee Papao Corporation LLC., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Crescenzio 91, presso l'avv. Claudio Lucisano, che, unitamente all'avv. Maria Sonia Vulcano, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 21, n. 829/21/17 del 27 febbraio 2017, depositata il 1° marzo 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 8 maggio 2019 dal Consigliere Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo che l'accoglimento del ricorso.

Preso atto che sono presenti per le parti l'avv. Claudio Lucisano, per il ricorrente e l'avv. Alfonso Peluso per l'Avvocatura Generale dello Stato che si riportano alle proprie difese.

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale veniva pretesa la tassazione in misura proporzionale, ai fini dell'imposta di successione e donazione, di un atto con il quale la sig.ra Maria Rita Chiara Dejala (disponente) aveva conferito, unitamente ai figli Vito e Susanna Marrosu, al Crumble Trust, sotto il controllo della Papao Corporation LLC (*trustee*), le rispettive quote di partecipazione nella società Delmar Holding S.p.A. perché ne fossero beneficiari, al termine finale di durata del trust stesso, la disponente stessa (qualora in vita) e i suoi figli come sopra indicati.

Le questione dibattuta nel giudizio è la seguente: se l'atto di costituzione del *trust* che determina la segregazione del bene del disponente in attesa che lo stesso sia trasferito al beneficiario finale, sia da sottoporre o meno all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.

Il giudizio ha avuto per il contribuente un esito positivo in primo grado sulla base della ritenuta nullità della notifica e un esito negativo in appello che ha ritenuto non sussistente la nullità della notifica (in ogni caso sanata) ed infondate nel merito le eccezioni relative alla imposizione del trust.

Il contribuente ora propone ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati anche con memoria, sottoponendo alla Corte le medesime questioni discusse nei gradi di merito.

Resiste l'amministrazione con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi quattro motivi di ricorso la società contribuente censura, sotto profili diversi (e spesso in contraddizione tra di essi) la sentenza impugnata per aver escluso i vari vizi della notifica dell'atto impositivo (notifica eseguita nei confronti del *trust* e

peraltro fuori termine) denunciati fin dal ricorso originario e la conseguente decadenza dell'amministrazione per superamento dei limiti temporali previsti dalla legge all'esercizio del potere di imposizione.

S tratta di critiche infondate, che nemmeno colgono appieno la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale ha dato conto compiutamente del fatto che la notifica era stata eseguita anche (e qui correttamente) nei confronti del *trustee* (e all'interno dei limiti temporali della decadenza): per cui non poteva parlarsi di inesistenza o di nullità insanabile della notifica.

2. Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, nonché degli artt. 1 e 5, d.lgs. n. 346 del 1990, in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che l'atto istitutivo del *trust*, perché diretto a costituire un vincolo di destinazione, sarebbe – per ciò solo, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006 – soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. Il motivo è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.

2.1. Secondo l'art.2 della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, ratificata con l. n. 364 del 1989:

- si intendono per *trust* i "rapporti giuridici" istituiti da una persona, il costituente (o disponente o *settlor*) – con atto tra vivi o *mortis causa* – qualora alcuni beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico;
- i beni in *trust* "costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee";
- tali beni sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*;
- il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni "in conformità alle disposizioni del trust" e secondo le norme impostegli dalla legge;
- non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust* il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e

facoltà, o che il *trustee* stesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario.

Il *trust* può rispondere a finalità eterogenee:

- di famiglia;
- di garanzia;
- di liquidazione e pagamento;
- di realizzazione di un'opera pubblica;
- di solidarietà sociale;
- di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art. 2645 *ter* cod. civ.) ecc.

Ulteriori diversificazioni si riscontrano:

- a seconda che il *trust* venga costituito per atto tra vivi oppure per testamento, con efficacia dopo la morte del disponente;
- ovvero a seconda delle prescelte modalità di individuazione del beneficiario (al momento della istituzione o in un momento successivo);
- da parte del disponente o dello stesso *trustee*; con possibilità di revoca o meno);
- ovvero, ancora, a seconda che il *trustee* ed il beneficiario vengano individuati in soggetti terzi oppure nello stesso disponente (c.d. *trust* autodichiarato).

Fattori individualizzanti comuni possono purtuttavia individuarsi:

- nel nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale;
- nell'attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al *trustee* ed attribuzione al medesimo di poteri gestori circoscritti e mirati allo scopo;
- nell'attribuzione al beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica iniziale che non è di diritto soggettivo sul bene, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo.

Proprio perché mero “*insieme*” di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell’interesse di uno o più beneficiari (Cass. n. 10105 del 2014, n. 3456 del 2015, n. 2043 del 2017, n. 31442 del 2018), il *trust* è privo di personalità giuridica, con la conseguenza che soggetto legittimato nei rapporti, anche processuali, con i terzi è esclusivamente il *trustee* nella sua veste di gestore, formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati.

L’ordinamento vede con favore l’istituto; sia per la varietà e flessibilità di funzione, sia perché esso permette un’operatività comune ed armonizzata pur nell’ambito di legislazioni di tradizione differente.

2.2. Scarna è anche la disciplina fiscale.

L’amministrazione finanziaria (Circolari nn. 3/E, 22 gennaio 2008 e 48/E, 6 agosto 2007) assume che:

- debba considerarsi *trust* «un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del *trust* (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo»;
- debbano considerarsi “vincoli di destinazione” «i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi» (n.3/E cit.).

Per quanto riguarda le imposte dirette, la mancanza di personalità giuridica non è di ostacolo, per regola generale, alla individuazione nel *trust* della soggettività passiva Ires (art. 73 Tuir, come modificato dalla l. n. 296 del 2006); con diversa disciplina a seconda che si tratti di *trust* residente o non residente, ovvero che si tratti di *trust* con individuazione, o senza individuazione, dei beneficiari (art. 73 cit.).

Per quanto concerne le imposte indirette, norma di riferimento è stata considerata – ma con esiti interpretativi molto diversi – l’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006 conv. dalla l. n. 286 del

2006, secondo cui: «È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54».

Rileva anche l'art. 6, l. n. 112 del 2016 (c.d. legge del "Dopo di noi") in base al cui comma 1: «I beni e i diritti conferiti in *trust* ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave (...) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

Aspetti ancora diversi riguardano l'imposizione locale, la quale appare però segnata da presupposti impositivi del tutto autonomi e divergenti da quelli invece riconducibili (in termini di attribuzione traslativa di ricchezza) all'imposta di registro, a quella ipotecaria-catastale ed a quella sulle successioni e donazioni; ciò perché normalmente ricollegati al dato oggettivo, immediato e contingente costituito, ad esempio, dalla fruizione di un servizio pubblico ("tassa rifiuti"), dallo sfruttamento di una risorsa pubblica (come nella TOSAP) o dall'esercizio sugli immobili di un diritto reale o di un possesso ad esso corrispondente (come nell'ICI-IMU).

Tornando alle imposte indirette, l'incertezza applicativa riguarda, pur nell'ambito di una figura unitaria, i differenti momenti negoziali nei quali quest'ultima normalmente si articola, a seconda che oggetto di imposizione sia:

- l'atto istitutivo del *trust*, di natura non traslativa di beni o diritti ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica;
- l'atto di dotazione o provvista del *trust*, comportante il momentaneo trasferimento del bene o del

diritto al *trustee* in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli ad essa pertinenti;

- l'atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario.

Non rileva per contro, in quanto solo collaterale al rapporto di *trust* ed assoggettato all'imposizione generale di registro, l'incarico attribuito dal disponente al *trustee* ed avente ad oggetto – secondo lo schema del mandato gratuito od oneroso – la gestione finalizzata dei beni e la loro allocazione ultima.

Per quanto concerne l'imposta di registro (ma tematica analoga investe anche l'imposta ipotecaria e catastale), la controversia applicativa riguarda, segnatamente, la quota di imposta eccedente la misura fissa, secondo quanto stabilito in via residuale dall'articolo 9 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui la tassazione proporzionale (3%) si applica per la sola circostanza che l'atto abbia per oggetto "prestazioni a contenuto patrimoniale".

2.3. Com'è noto, l'interpretazione di legittimità in materia si è evoluta – attraverso il graduale recepimento, favorito anche dall'apporto della dottrina e della giurisprudenza di merito, di soluzioni intermedie e più sfumate – attraverso due posizioni concettualmente molto distanti tra loro.

La posizione di partenza (Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015) è fissata dalla seguente massima (n. 3735 del 2015): «L'atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l'arricchimento di quest'ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286, la quale – accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali – a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti "a causa" della

costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo».

La posizione che possiamo definire di arrivo (Cass. n. 1131 del 2019, in corso di massimazione) afferma invece che:

- «non si può trarre dallo scarno disposto del d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un'autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità della novella così letta»;

- «in relazione agli atti di dotazione del fondo oggetto di causa (...), il giudice di appello (...) ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in *trust* avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell'atto dotativo all'imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato».

Si ritiene che quest'ultima sia la posizione più persuasiva, così da dover essere qui recepita a composizione di un contrasto che può sul punto dirsi, anche in ragione delle altre decisioni di cui si darà conto, ormai soltanto diacronico.

Si riconosce che nel "genere" degli atti di "costituzione di vincoli di destinazione" di cui all'art. 2, comma 47, cit. rientri anche la "specie" del *trust*; ha in proposito osservato Cass. n. 1131 del 2019 cit. che: «nell'ambito concettuale dei "vincoli di destinazione" devono essere ricondotti non solo gli "atti di destinazione" di cui all'art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall'ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo (...)».

E tuttavia, tale inclusione non è ritenuta bastevole a giustificare l'imposizione del *trust* in quanto tale, ostandovi principalmente considerazioni di natura costituzionale.

Ciò perché la tesi della "nuova imposta" gravante sul vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto del fatto che la sola apposizione del

vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza; con quanto ne consegue, appunto nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva ex art. 53 Cost.

Ferma restando l'indubbia discrezionalità del legislatore nell'individuare i presupposti impositivi, questa discrezionalità deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio (Corte cost. n. 4 del 1954 e n. 83 del 2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese "esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza" (Corte cost. ord. n. 394 del 2008).

E, in materia, tale indice non prende consistenza prima che il *trust* abbia attuato la propria funzione.

Non può negarsi che l'apposizione del vincolo, in quanto tale, determini per il disponente l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'articolo 2740 cod. civ.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; ma, d'altra parte, in assenza di una simile utilità, e dell'interesse ad essa sotteso nel libero esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, verrebbe finanche meno lo stesso fondamento causale del *trust*, della cui validità e meritevolezza ex art. 1322 cod. civ. – dopo la ratifica della Convenzione – non è invece più dato dubitare.

Ciò che si vuol dire è che questa utilità non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al *trustee*, quanto soltanto – "se" e "quando" il *trust* abbia compimento – in capo al beneficiario finale.

Prima di questo momento, l'"utilità" insita nell'apposizione del vincolo si risolve infatti, dal lato del conferente, in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del *trustee*, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale.

Neppure è a dire che questa interpretazione apparentemente antiletterale produrrebbe, sul piano sistematico, effetto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sostanzialmente abrogativo della nuova formulazione dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, con cui il legislatore avrebbe invece proprio inteso "aggiungere" all'imposta sulle successioni ed a quella sulle donazioni – indipendentemente da qualsivoglia arricchimento – la terza imposta sul vincolo di destinazione; tanto più che, ritenendosi necessario l'arricchimento, l'aggiunta in questione non avrebbe avuto ragion d'essere operando comunque, in sua assenza, le imposte ordinarie.

Si è infatti osservato che, vista l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il richiamo ai vincoli di destinazione deve essere riferito all'intendimento del legislatore di evitare «che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata mediante richiamo al già abrogato d.lgs. n. 346 cit., potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie tutto sommato di "recente" introduzione come quella dei "vincoli di destinazione", e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto "vecchio" d.lgs. n. 346 cit.» (Cass. n. 21614 del 2016).

Il che equivale ad affermare che la menzione legislativa del vincolo di destinazione, accanto a donazioni ed atti a titolo gratuito, si limita a precisare – in un quadro normativo reso incerto dalla non perfettamente integrale riesumazione della previgente disciplina di cui al TU n. 346 del 1990 – che l'imposta (quella di donazione) deve essere applicata anche quando l'incremento patrimoniale a titolo liberale sia indirettamente realizzato attraverso un "vincolo di destinazione"; il che nel *trust* non accade.

Quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l'atto istitutivo del *trust* e quelli di dotazione/provvista del medesimo siano alternativamente assoggettabili all'imposta sulle donazioni; di questa mancano infatti gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dall'art. 1 TU n. 346 del 1990 cit.

A fronte delle rassegnate indicazioni, di tipo anche costituzionale, oggettivamente debole è l'argomento di segno contrario secondo cui quando il legislatore ha inteso esentare da imposta di successione e donazione il *trust*, lo ha specificato a chiare lettere, così come accade nell'art. 6 l. n. 112 del 2016 cit. sul *trust* di disabilità.

Questa conclusione appare forzata.

Intanto, alla determinazione dei presupposti dell'imposta dovrebbe giungersi in via diretta, certa e tassativa, e non con argomento *a contrario*; inoltre, va considerato che la disposizione in parola è sopravvenuta in un momento ed in un contesto interpretativo (anche di legittimità) ancora estremamente variegato ed incerto, in maniera tale che il legislatore del 2016 ben può avere ritenuto di dover comunque senz'altro esentare dall'imposta il *trust* in questione (rispondente ad obiettivi di speciale ed urgente protezione) restando però del tutto impregiudicato il dibattito sulla portata generale dell'articolo 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006.

Nemmeno risulta applicabile agli atti in questione l'imposta (proporzionale) di registro.

Ha osservato Cass. n. 25478 del 2015: «In merito ai profili impositivi del *trust*, non è dato sottoporre l'atto costitutivo di un *trust* liberale ad imposizione proporzionale immediata, giacché quell'atto non è in grado di esprimere la capacità contributiva del *trustee* (solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione). Nel caso di specie l'errore insito nella tesi erariale è di considerare il *trust* liberale come immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il vero (e unico) presupposto dell'imposta: ne consegue che la sua costituzione va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, ipotecaria o catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario».

Si è affermato in questa decisione (resa su fattispecie antecedente alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma contenente affermazioni valide anche per il problema

R
B

in discussione) che è vero che l'articolo 9 della Tariffa all. al d.P.R. n. 131 del 1986, su riportato, prevede l'applicazione residuale dell'imposta proporzionale su tutti gli atti aventi contenuto patrimoniale, e tuttavia non è vero che quest'ultimo requisito di patrimonialità sussista «per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico».

Si tratta invece di requisito riconducibile al carattere di onerosità, posto che «la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, che fissa la base imponibile dell'imposta prevedendola (v. lett. h), per le "prestazioni a contenuto patrimoniale", nell'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto"»; il che è dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, «la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa» (Cass. n. 25478 del 2015 cit.).

Questa lettura, d'altra parte, è coerente – nell'ambito di quel già ricordato procedimento interpretativo per affinità ed analogia necessitato dall'assenza di organica disciplina dell'istituto – con l'orientamento di legittimità ampiamente consolidatosi intorno all'imposizione dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale ex art. 167 codice civile.

Si è osservato, in proposito, che quest'ultimo «non è un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto vincola l'utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia»; con la conseguenza che, in tema di imposta di registro: «il regime di tassazione di tale atto non è quello dell'imposta proporzionale, di cui agli artt. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), o 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma va individuato nella categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa,

con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura fissa ivi indicata» (Cass. n. 10666 del 2003; così nn. 21056 del 2005; 12071 del 2008 ed altre).

Analoghe considerazioni valgono per l'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari di dotazione del *trust*.

Anche in tal caso (così Cass. n. 25478 del 2015 cit.) la mancanza di un effetto traslativo "reale" – con ciò ovviamente intendendosi non un trasferimento "simulato" o "fittizio" o "non voluto", ma un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d'esercizio e godimento – osta all'imposizione proporzionale, essendo quest'ultima prevista per la trascrizione di atti «che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi» (Tariffa all. al d.lgs. n. 347 del 1990; in accordo con gli artt. 1 e 10, comma secondo, d.lgs. cit.). Anche per l'imposta ipotecaria e catastale, in altri termini, è decisiva l'osservazione secondo cui l'effetto tipico del *trust* – quello segregativo – non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno invece a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Cass. n. 21614 del 2016).

Ha stabilito Cass. n. 975 del 2018 che: «Il trasferimento del bene dal *settlor* al *trustee* avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del *trust*: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale».

La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del *trust* ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.

2.4. Si è detto che la complessità del problema deriva anche dal fatto che il *trust* è istituto multiforme.

E tuttavia, l'orientamento al quale questa Corte di legittimità è da ultimo pervenuta (Cass. n. 1131 del 2019 cit.) è in grado di dare conto di tale aspetto, apprestando una soluzione che –

R

opportunamente valorizzando l'elemento essenziale sempre causalmente costituito, come detto, dal collegamento di segregazione e destinazione – deve ritenersi estensibile a tutte le diverse forme di manifestazione.

Dunque, in ogni tipologia di *trust* l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.

Si tratta di conclusione che può ricondurre ad unità anche quegli indirizzi che, pur condivisibilmente discostandosi dall'originaria posizione interpretativa di cui in Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015 cit., hanno tuttavia ritenuto di dover mantenere dei distinguo in relazione a fattispecie di *trust* reputate peculiari ed in qualche modo divergenti dal paradigma convenzionale.

Così quando (Cass. ord. n. 31445 e 31446 del 2018; 734 del 2019) si attribuisce rilevanza dirimente al fatto che il beneficiario sia designato già con l'atto istitutivo del *trust*, in modo da denotare "sin da subito" la sussistenza nel disponente della volontà di trasferire a questi il bene in dotazione, con conseguente applicazione immediata dell'imposta proporzionale; mentre l'imposta dovrebbe essere applicata in misura fissa nella diversa ipotesi di mancata designazione del beneficiario nell'atto istitutivo. Si osserva nella decisione n. 31445 del 2018 cit.: «Tuttavia, ciò non esclude *tout court* che in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del *trustee*, un trasferimento dei diritti in favore di terzo. (...) È chiaro, infatti, che, allorché il beneficiario sia unico e ben individuato (determinando, nel caso di specie, in assenza di rapporti di parentela con la disponente, l'applicazione dell'aliquota massima dell'8%) ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al *settlor*, l'operazione dismissiva evidenzia, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista».

Oppure quando (Cass. n. 13626 del 2018) si individua, nel *trust* liquidatorio *solvendi causa*, un effetto traslativo immediato (con conseguente applicazione dell'imposta di donazione) nella volontà del disponente di realmente attribuire all'attuatore la proprietà dei beni, in modo tale che il vincolo di destinazione debba ritenersi «idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente senza alcun effetto di segregazione del bene». Ha in particolare stabilito la decisione in esame che: «Il *trust* mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del *trustee*, sebbene funzionale al successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti beneficiari, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, facendo emergere la potenziale capacità economica, ex art. 53 Cost., del destinatario del trasferimento», osservando quindi che: «Nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il reale arricchimento del beneficiario. È quindi corretta l'applicazione dell'imposta nella misura dell'8% prevista dalla lett. c) del comma 49 del d.l. n. 262 del 2006 che sottopone all'imposta di donazione la costituzione di vincoli di destinazione con beni devoluti a soggetti diversi da quelli previsti nelle lettere a), a-bis) e b)».

Nella prima ipotesi, il fatto che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tipo negoziale del *trust* e, soprattutto, non pare giustificare l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. *trust* "trasparente"), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.

Anche questa fattispecie può dunque rientrare nel delineato sistema di imposizione proporzionale eventuale e differita.

Nella seconda ipotesi, non si dubita della effettività del trasferimento al *trustee* dei beni da liquidare, ma ciò non esclude

che – anche in tal caso – sia connaturato al *trust* che tale trasferimento sia mero veicolo tanto dell'effetto di segregazione quanto di quello di destinazione. Ancora una volta, dunque, si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il *trust* sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile né l'assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del *trustee* in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti.

In entrambe le ipotesi, poi, non è inutile osservare come, qualora sia davvero individuabile un effetto traslativo immediato propriamente detto – perché realizzato in via diretta e senza alcuna volontà di segregazione/destinazione – sembri addirittura dubitabile la stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale di *trust*.

Nel qual caso, non è più un problema di fiscalità del *trust* quanto, se mai, di attribuzione all'atto della sua più appropriata qualificazione secondo intrinseca natura ed effetti giuridici; perché non è in discussione che, come i "creditori comuni" possono allontanare da sé gli effetti di un *trust* solo apparente e rispondente a finalità deviate (proponendo azione di simulazione o revocatoria), così il "creditore fisco" è ammesso a far prevalere la "sostanza sulla forma" mediante disconoscimento degli effetti dell'atto previa sua riqualficazione ex articolo 20 d.P.R. n. 131 del 1986 o, al limite, contestazione di abuso/elusione ex art.10 *bis* l. n. 212 del 2000.

La soluzione qui accolta può trovare applicazione anche nel caso del c.d. *trust* autodichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e *trustee*; fattispecie, questa, nella quale è pure ravvisabile, nonostante la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l'incongruenza dell'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all'interno di un patrimonio che

rimane in capo allo stesso soggetto (applicazione già esclusa, nel *trust* autodichiarato, da Cass. n. 21614 del 2016 cit.).

In definitiva, deve qui affermarsi che:

- *la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;*
- *per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;*
- *nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponible non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.*

Siffatta conclusione ha il pregio di indicare – una volta escluso che di fronte ad un fenomeno così complesso come quello del *trust* si possa «trarre dallo scarno disposto dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, il fondamento normativo di un'autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti», senza incorrere in un deficit di costituzionalità della norma – un percorso interpretativo privo di incertezze e saldamente ancorato alla concretezza dell'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario quale elemento rivelatore della capacità contributiva che legittima l'imposizione.

3. Con il sesto motivo di ricorso la società contribuente denuncia violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1992 per

aver la sentenza impugnata escluso che ricorresse nella specie l'esimente delle sanzioni per l'obiettiva incertezza della portata della norma di cui all'art. 2, commi 47-50, d.l. n. 262 del 2006.

Il motivo è assorbito nell'accoglimento del quinto motivo che comporta l'annullamento dell'atto impositivo.

4. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto quanto al quinto motivo, assorbito il sesto e rigettati restanti: la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, deve essere annullato l'atto impositivo.

5. L'esistenza di un contrasto di giurisprudenza nell'orientamento della Corte in materia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ~~incidentale~~, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla l'atto impositivo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 08/05/2019